



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

### Copia Delibera Consiglio Comunale

N. 09	Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2013.
Del 12/06/2013	

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dall'articolo 30 Legge Regionale 06/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa Legge Regionale in seduta non urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	CAFFARELLA	Salvatore	Presidente	X	
2	LOMBARDO	Valeria	Consigliere	X	
3	PIZZIMENTI	Agostino	Consigliere	X	
4	PUGLISI	Carmelo	Consigliere	X	
5	SCIRE' BRIALEI	Santa	Consigliere	X	
6	MASTROLEMBO SP.	Costantino Stefano	Consigliere	X	
7	ADORNETTO	Alessandra	Consigliere	X	
8	DI STEFANO	Gianfranco	Consigliere		X
9	SANTALUCIA	Francesco	Consigliere		X
10	RUSSO	Santo	Consigliere		X
11	MONFORTE	Giuseppe Damiano	Consigliere		X
12	GURGONE	Concetta	Consigliere		X

ASSEGNATI n. 12	IN CARICA n. 12	TOTALE	7	5
-----------------	-----------------	--------	---	---

La seduta è pubblica.

Presiede il signor CAFFARELLA Salvatore Antony nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale, Costa dr.ssa Annamaria.

Ai lavori presenza il Vice Sindaco SPARTA' Giuseppe.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso:

■ Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: Favorevole.

## ***Il Consiglio Comunale***

**Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Determinazione aliquote IMU anno 2013".**

**Atteso che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica espresso, favorevolmente, dal Responsabile del Servizio Tributi.**

**Viste le aliquote dell'IMU proposte per l'anno 2013.**

**Visto il regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 21 del 25/07/2012 con la quale sono state, tra l'altro, determinate le detrazioni per l'abitazione principale e le esenzioni.**

**Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011.**

**Visto l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.**

**Visti i DD. LL. nn. 35/2013 e 54/2013 che hanno rivisitato le modalità applicative della normativa IMU a partire dal corrente anno.**

**Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.**

**Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano.**

## ***DELIBERA***

- I. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Determinazione aliquote IMU anno 2013".**
- II. Di determinare, per l'anno 2013, le aliquote dell'IMU nonché le relative detrazioni nella misura risultante dall'allegata proposta che qui si intendono integralmente riportate.**
- III. Di inviare telematicamente la presente deliberazione al Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito di cui all'articolo 1, comma III°, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360.**

**Inoltre, con separata votazione, riportante, l'unanimità dei consensi**

## ***Il Consiglio Comunale***

## ***DELIBERA***

- 1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

**Alle ore 19.20, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to : CAFFARELLA Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to : LOMBARDO Valeria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : COSTA Annamaria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal  
18 GIU. 2013 al 02 LUG. 2013.

IL MESSO COMUNALE

F.to : PALADINO Silvana

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 :  
 Sarà pubblicata all'Albo on-line il giorno 18 GIU. 2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 03/12/1991 n. 44).

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li 18 GIU. 2013



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(PIZZIMENTI Paolo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44, pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 18 GIU. 2013 al 02 LUG. 2013 come previsto dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : COSTA Dr.ssa Annamaria



**Comune di Roccella Valdemone**  
Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

**Proposta Consiglio Comunale**

UFFICIO PROPONENTE  
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO  
UFFICIO TRIBUTI

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione Aliquote IMU anno 2013.</b>
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita con l'articolo 1, comma I, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Lì 06/06/2013 <b>IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</b> F.to : <b>CAFFARELLA Giuseppe</b>
<b>DATA DELLA SEDUTA</b>	<b>12/06/2013</b>
<b>DETERMINAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>Approvata</b> <b>Immediatamente esecutiva</b>
<b>IL VERBALIZZANTE</b>	<b>COSTA Dr.ssa Annamaria</b>
	<b>DELIBERAZIONE N. 09</b>

## IL SINDACO

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quale viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione al regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Dato atto che l'articolo 14, comma 6, del D.L. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del citato D.L. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ha adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.L. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che : *"il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente : 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto l'articolo 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013"* il quale ha differito per l'anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012.

Vista la legge di stabilità 2013 – Legge 24/12/2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*".

Visto il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 "*disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria*".

Visto il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*".

Tenuto conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche :

- 1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili :
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  - b) Unità Immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomo per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  - c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
- 2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della

prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.

- 3) L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

49 Per gli immobili del gruppo catastale "D" (Immobili produttivi) :

- a) La quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925.
- b) L'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del Comune), quale quota variabile, è versata a favore del Comune, con codice tributo 3930.
- 4) Gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat.
- 6) La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

7) Moltiplicatori rendite catastali :

d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione).

8) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

**Visto il comma 13-bis, articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che :**

**13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni, sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versta, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta: a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

**Visto l'articolo 1, comma n. 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013”*, il quale *“al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole : “con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data dei cui al comma 2”* (di approvazione del bilancio).**

**Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno determinare :**

**per il 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria, come di seguito riportato :**

- Aliquota di base 0,76 per cento
- Aliquota abitazione principale 0,40 per cento
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
- Aliquota fabbricati Categoria D 1,06% per cento

**Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.**

**Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 48/1991.**



## PROPONE

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2013 :
  - Aliquota di base 0,76 per cento**
  - Aliquota abitazione principale 0,40 per cento**
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento**
  - Aliquota fabbricati Categoria D 1,06% per cento**
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :
  - a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;
  - b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata i 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 25/07/2012 regolarmente pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze.
6. Di inviare la deliberazione tariffaria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. Di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6. e pertanto con pubblicazione sul predetto sito, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1° gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza al 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con

scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze.

8. Di dare atto che il versamento della prima rata riguardante l'annualità d'imposta 2013, con scadenza al 17 giugno 2013, dovrà essere eseguito sulla base del 50% delle aliquote e detrazioni vigenti nei dodici mesi dell'anno 2012.

IL SINDACO

(Avv. Antonino PALERA)



---